

TAR Catanzaro 17/03/1999 n. 348

legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2, 17.3

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il conferimento di un incarico di progettazione che consegue all'esperimento di apposita procedura amministrativa attivata con apposito avviso pubblico della stessa Amministrazione. L'art. 17, co. 12 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., nello stabilire che il conferimento dell'incarico di progettazione di lavori deve avvenire sulla base dei curricula prodotti dai progettisti, limita la discrezionalità della scelta dell'Amministrazione, imponendo, in sostanza, una comparazione fra gli aspiranti, che deve effettuarsi nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento; pertanto, a tal fine, è necessario che siano prefissati appositi criteri di massima. La partecipazione ad una procedura concorsuale da parte di professionisti associati richiede la formalizzazione del vincolo associativo, non essendo sufficiente la presentazione dei curricula di tutti gli associati